in segno della più ampia e completa accettazione rio, il quale dichiara di eleggere il proprio dom	sistenza dei testimoni, previa consensuale rinuncia ai medesimi, delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessiona- icilio in FALCOMARA MARITTIMA (AM) N. 4
AXICOMA, addi	10/10/200.8
Validità prorogata fino al \$\frac{\frac{50009553}{00010986}}{0001-00009} \frac{9010700009}{20376847420} \frac{10ENTIFICATIVO}{0107103319} \frac{663}{0000} \frac{3}{000000} \frac{3}{0000000} \frac{3}{0000000} \frac{3}{00000000} \frac{3}{00000000000} \frac{3}{00000000000000} \frac{3}{00000000000000000000000000000000000	Ministero dell'Economia €14,62 /62 Ministero dell'Economia €14,62 @ delle Finanze @ QUATTORDIC1/67 ###################################
Il Segretario Generale Dett. Tito VESPASIANI	ANTORITA' PORTUME DE ROCONA - Si attesta che il presenti atto è stato argiotrato presso l'Utficie estile Entrate di Ancona il 20 10 8 al a 1039 serie con l'esoziame di lire 122 0 6 Tambaco L'Utficiale Rocante (Don. Milli Assassiani)
alidita prorogata sino al 31 dicembre 2020 ai sensi ell'articolo 1 comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 009, n°194, convertito, con modificazioni, della legge 26 ebbraio 2010, n°25, come modificato dall'articolo 34-duocecies el decreto legge 18 ottobre 2012, n°179, convertito, con nodificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n°221 (GU n°294 el 18-12-2012 - Suppl. Ordinano n°208)	"Validità prorogata sino al 31 cambre 2015 ai sensi dell'articolo 1, comma a ecreto-legge 30 dicembre 2009, n° 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 fembraio 2010, n°25" 15/03/2012 Il Segretario Generale Dott. Tito VESPASIANI

FLAMINI s.c.l. - Aspio - Oimo (AN)

N. del registro concessioni - Anno Zool.

01/01/2008

500		
995	del	repertorio

AUTORITÀ PORTUALE

ANCONA

(C.F. E P. IVA n. 00093910420)

	PRIMO RILASCIO		
X	RINNOVO		
	RINNOVO CON MODIF.		
	VARIAZ. INTESTAZIONE		

a firma di Gianluca GUAZZAROTTI	in	GUAZZAROTTI G. & C. S.N.C. in data 20/12/2007		
Vista la precedente licenza n. 15 in data 29/04/2004 MOIN DI GUAZZAROTTI G. & C. S.N.C.				
Visti i pareri:				
della Dogana di Ancona	con nota n.	in data		
della Capitaneria di Porto di Ancona	con nota n	in data		
lel Comune di				
Vista la delibera N. 23 Visto l'art. 36 del Codice della Navigazi	in data 12/12/2007			
Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successi	ve modifiche;			
	CONCEDE			
MOIN DI GUAZZAROTTI G. & C. S.N.C.	cod	ice fiscale 01434870422		
li occupare un tratto di suolo demaniale ma				
lella superficie di metri quadrati 1393,2				
ituat nel Comune di Falconara M.	ma	4.7.45 2.25		
precisamente				
Ilo scopo di				
mantenere uno stabilimento balneare compos disabili di mq.3,24; depositi per totali mq.56,2 piattaforma scoperta di mq.78,10; un campo di di mq.878,50 e camminamenti pubblici di tota	0; un chiosco-bar di mq.18, da beach volley di mq.190,0 ili mq.102,51.	00; piattaforma coperta di mq.18,00; 0; un`area posa sdraio e ombrelloni		
con l'obbligo di corrispondere, in riconoscir	mento della demanialità de	i bene concesso ed in corrispettivo dell		
resente concessione,		A SOCIOLA I POPULATA PARA		
Canone annuo = L. €1.156.78				
Canone dovuto anno 2008 = L. €1				
Questa concessione, che si intende fatta	unicamente nei limiti dei d	inili che competono ai demanio, avra		
lurata di mesi 48				

31/12/2011

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Presidente dell'Autorità Portuale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti il Presidente dell'Autorità Portuale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgombrare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità Portuale, sulla semplice intimazione scritta dal Presidente, che sarà notificata all'interessato, in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'albo dell'Autorità Portuale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità Portuale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle ventuali spese nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, nè variarli; non potrà erigere opere non consentite, nè variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, nè in tutto nè in parte, nè destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, nè infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, nè recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità Portuale, della Capitaneria di porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente concessione è altresì subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato;
- 2) Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale e avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale.

3) Il concessionario dichiara espressamente di mallevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque e per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonchè di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento.

Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità Portuale da qualsiasi responsabilità per infortuni accorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori di cui al presente contratto. Il concessionario è obbligato altresì attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme contenute nel Dlgs. n. 626/94 "Attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro", e successive modifiche.

- 4) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture in concessione.
- 5) Il sottoscritto concessionario si impegna ad ossevare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettare come in effetti le accetta.
- 6) Il canone applicato è stato determinato in base alla Legge Finanziaria 2007, n°296 del 27/12/2006. IL CONCESSIONARIO SI OBBLIGA AL PAGAMENTODELL'EVENTUALE CONGUAGLIO.
- Per gli anni successivi il canone sarà rivalutato in base agli indici Istat per i prezzi al consumo per le famiglie, per gli operai e impiegati, alla luce del D.M. di cui all'art.4 della Legge 494/93

H-CONCESSIONARIO)